

SCHEMA DI PIANO DI EMERGENZA DA ELABORARSI A CURA DEGLI ENTI E DEGLI UFFICI INTERESSATI NEL QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA, SOCCORSO E ASSISTENZA IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA' NATURALI O DA CATASTROFI.

(Allegato alla circolare del ministero dell'interno inviata alle prefetture a seguito della promulgazione della legge 8 dicembre 1970 n. 996.)

PREMESSE

- Finalità del Piano di Emergenza: Avere ogni elemento conoscitivo circa:
- l'esistenza, la consistenza, l reperibilità, la disponibilità ed il trasporto nei luoghi del sinistro di personale, mezzi ed attrezzature idonei a fronteggiare le conseguenze emergenti nei vari ipotizzabili tipi di calamità;
 - le predisposizioni riferite alle caratteristiche topografiche della zona presa in considerazione dal piano;
 - il coordinamento con le programmazioni regionali relative:
 - a) ai provvedimenti e alle misure che si ritengono atte ad evitare o ridurre le probabilità dell'insorgere di una calamità naturale o catastrofe;
 - b) Al contributo della regione e degli Enti Locali alle azioni di soccorso in catodi calamità-

--- Elenco degli enti ed uffici interessati alle operazioni di soccorso con l'indicazione dei recapiti e dei numeri telefonici dei funzionari ad essi preposti, sia diurni che notturni;

--- Predisposizione, presso le Prefetture, di locali ed attrezzature da destinare a Centro di Coordinamento in caso di calamità.

PARTE I

--- Ipotesi di pubblica calamità

Alluvioni
Terremoti
Frane
Dighe
Centrali nucleari

Ecc.

--- Modalità per l'allarme, con indicazione degli Uffici che sono tenuti a diramarlo e degli Uffici periferici e centrali che devono essere allertati;

--- Previsioni specifiche per i tipi di pubbliche calamità ipotizzate;

--- Attribuzioni e responsabilità dei vari Uffici ed Enti interessati al Pianori Soccorso e procedure per la richiesta del loro intervento.

PARTE II – Intervento di soccorso

- a) Indirizzi di massima circa gli interventi di soccorso in funzione delle disponibilità delle forze e dei mezzi predisposti nell'ambito provinciale e regionale (Forze Armate; Vigili del Fuoco; Pubblica Sicurezza; Carabinieri; Guardia Forestale; Guardia di Finanza; Croce Rossa Italiana, ecc.);
- b) Indirizzi di massima per la dislocazione e l'utilizzazione di civili che volontariamente offrono la loro opera nei soccorsi;
- c) Indirizzi per l'eventuale sgombero delle popolazioni e del bestiame con l'indicazione dei possibili centri di raccolta e di smistamento;
- d) Itinerari per lo sgombero della popolazione e per l'afflusso delle forze di soccorso nelle zone colpite;

Notizie di immediata utilità per l'espletamento degli interventi di soccorso:

1) Trasporti:

- disponibilità dei mezzi di trasporto pubblici e privati, di persone e di cose;
- centri di deposito carburanti
- disponibilità di vagoni ferroviari e di pianali
- punti di atterraggio per elicotteri

2) Collegamenti

- telefonici, telegrafici e radiotelefonici

- elenco dei radioamatori con l'indicazione della loro residenza
- 3) Dislocazione e dotazione dei reparti della Pubblica Sicurezza e dei Carabinieri per le prestazioni di soccorso previste dall'art. 1 del T.U. 18.6.1931 n. 773 e dal R.D. 14.4.1934 n. 1169.

PARTE III Interventi assistenziali

Indirizzi di massima per gli interventi dei Centri Assistenziali della Direzione Generale della Assistenza Pubblica, dell'Amministrazione Aiuti internazionali e della CRI.

Coordinamento con gli interventi assistenziali degli Enti Locali.

Notizie di immediata utilità per l'espletamento degli interventi assistenziali

1) Assistenza alloggiativa:

- posti attrezzati per l'accoglimento della popolazione
- posti attrezzabili per l'accoglimento della popolazione
- ricettività di alberghi, di pensioni, di camping, ecc
- eventuali disponibilità di tende e baracche prefabbricate

2) Assistenza in natura:

- ditte fornitrici di vestiario ed effetti lettereschi
- elenco di panificatori, di ditte fornitrici di generi alimentari con relativi depositi ed indicazione dei rispettivi indirizzi

3) Dislocazione e dotazione dei centri Assistenziali di Pronto Intervento della Direzione generale dell'Assistenza Pubblica ed ei Centri di Emergenza dell'Amministrazione Attività Assistenziali Italiane e Internazionali.

PARTE IV - INTERVENTI SANITARI

Indirizzi di massima per gli interventi sanitari svolti da Medici Provinciali e della CRI.

Coordinamento degli stessi con gli interventi sanitari svolti dalla regione, dalle Province e dai Comuni.

Notizie di immediata utilità per l'espletamento degli interventi sanitari:

- ricettività di ospedali e cliniche
- autoambulanze
- elenco del personale sanitario
- disponibilità di siero, di plasma e di medicinali

- edifici attrezzabili a posto di soccorso e di smistamento feriti

PARTE V – INTERVENTI TECNICI

Indirizzi di massima per il coordinamento degli interventi tecnici

Notizie di immediata utilità per l'espletamento degli interventi tecnici

- ditte fornitrici di materiale vario utile per le operazioni di soccorso (legname, ferramenta, calce, cemento, etc.). recapiti e numeri telefonici anche notturni.
- gruppi elettrogeni eventualmente reperibili
- mezzi per operazioni di soccorso in dotazione ad enti pubblici e privati (ruspe, escavatori, pale meccaniche, autobotti, trattori ed autospurgo).

PARTE VI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER GLI INTERVENTI URGENTI

Indirizzi di massima e schemi dei provvedimenti intesi ad assicurare, in caso di emergenza derivante da pubbliche calamità, la disponibilità di alloggi, di automezzi, di altri mezzi di soccorso e di mano d'opera mediante appropriato ricorso alle vigenti disposizioni di legge (art. 7 della legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865 allegato E; articolo 62 del testo Unico delle disposizioni di legge concernenti le opere idrauliche delle diverse Regioni del 25 luglio 1904 n. 523; articolo 19 del testo Unico della Legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934 n. 531 sostituito dall'articolo unico della legge 8 marzo 1949 n. 277; articolo 20 del Testo Unico della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934 n. 531; articolo 258 del testo Unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265; articolo 2 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza del 18 giugno 1931 n. 773, ecc.).